



**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 27 BIS DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. -  
CAVE BONINI CALCESTRUZZI S.p.A. – PROGETTO DI APERTURA NUOVA CAVA DI INERTI IN LOC. SAN  
GIOVANNI COMUNE DI OLEGGIO (NO) – CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA – 15 aprile 2025.**

\* \* \*

Il giorno 15 aprile 2025 si è tenuta in modalità telematica con inizio alle ore 10.30 la Conferenza di Servizi convocata con note prot. prov. n. 6436 del 5/03/25 e 9869 del 4/04/25, conseguentemente alle risultanze della conferenza istruttoria del 28/10/24, del sopralluogo del 18/11/24 e del tavolo Tecnico del 14/01/25, oltre che della trasmissione delle integrazioni progettuali fornite dal proponente nel Settembre 2024 (rif. n.26064/2024 e n.34344/2024) e completate nel Marzo 2025 (rif. prot. n.6262/2024).

Sono presenti i seguenti partecipanti:

- Provincia di Novara: Rabuffetti – Manazza – Bianco
- Arpa Dip. Nord-Est: Antonelli
- EGAP Ticino e Lago Maggiore: Arpiani delegata
- Comune di Oleggio: Valli – Lucatello – Scaramozzino
- Ditta Bonini Calcestruzzi S.r.l: Bonini accompagnato da progettisti e consulenti (Nuvolone-Carimati- Rivolta).

Vengono acquisite agli atti le deleghe del Comune di Oleggio e dell'Ente Parco (facenti parte integrante del presente verbale).

Il presente procedimento unico, ai sensi dell'art 27 bis del D. Lgs 152/06, è stato richiesto comprensivo delle seguenti autorizzazioni:

- Giudizio di Compatibilità ambientale ex L.R. 13/2023 e D. Lgs 152/06;
- VINCA art. 43 L.R. 19/2019, art. 5 DPR 357/1997;
- Autorizzazione estrattiva ex L.R. 23/2016;
- Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs n. 42/2004 di Competenza del Comune di Oleggio, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della L.R. n. 32/2008 (trasformazione di aree boscate);
- AUA ai sensi del D.P.R. n.59/2013.

I rappresentanti della Provincia di Novara richiamano i termini del procedimento, in quanto avendo acquisito le integrazioni ai sensi del comma 7 dell'art.27bis, la conclusione procedimentale è prevista entro 90 giorni dalla data odierna (13/07/2025), delineando le finalità della presente seduta di Conferenza, che ha lo scopo di valutare le integrazioni trasmesse. Il Dirigente, richiama altresì la problematica affrontata nel Tavolo Tecnico del 14/01/2025, relativa alla valutazione e proposta delle compensazioni ambientali.



La parola viene data al progettista che esplicita i punti salienti della documentazione integrativa prodotta, indicando che nel momento che vi è un pronunciamento favorevole dell'intervento da parte della Conferenza di Servizi, la Ditta procederà alla stesura del progetto e degli elaborati definitivi, tra loro integrati ed aggiornati, necessari per i diversi rilasci autorizzatori.

Gli interventi dei soggetti convocati sono così riassunti.

La rappresentante di ARPA, da' lettura del contributo tecnico-scientifico che si allega come parte integrante al presente verbale, che riprendendo gli aspetti rilevati nel precedente contributo del Luglio 2024 (rif. prot. n.19660/2024), con riferimento alla documentazione integrativa trasmessa, evidenzia quanto segue:

1. è necessario che venga rivisto per una maggiore chiarezza l'elaborato grafico relativo alla gestione per fasi della coltivazione e recupero (Tav.12), al fine di rendere evidenza delle fasi di scavo e recupero nell'arco temporale di 5 anni richiesto. Tale elaborato deve altresì, come già richiesto, indicare l'ingombro delle aree destinate ad uffici e servizi. In tale ridefinizione grafica, poiché nella documentazione emerge che non ci saranno depositi temporanei dei materiali di scavo, si richiede di includere già nella fase 2 del recupero, non solo le sponde, ma anche parte del fondo scavo, al netto dell'ingombro residuo del deposito di coltivo e della viabilità di cantiere;
2. il Proponente descrive il ciclo di lavorazione del materiale estratto nell'elaborato Piano di gestione dei rifiuti da estrazione-aggiornamento datato Agosto 2024. Da tale elaborato si evince che il materiale sarà lavorato presso l'impianto di proprietà di Vizzola Ticino. Il Proponente intende gestire i limi di lavaggio inerti prodotti presso tale impianto e utilizzati nella cava per le attività di ripristino morfologico come rifiuti da estrazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2008 dichiarando che "Il materiale alluvionale proveniente dalla cava in progetto verrà conferito nell'impianto di trattamento di Vizzola Ticino con successivo esclusivo conferimento, nella cava suddetta, dei limi prodotti nel ciclo di lavorazione previa effettuazione della caratterizzazione chimico-fisica ex allegato I e III-bis del D. Lgs. 117/08. Si osserva che dalla suddetta affermazione non risulta chiaro se l'impianto in questione lavorerà unicamente gli inerti provenienti dalla cava in esame o potrà lavorare anche altri materiali. Si suggerisce, pertanto, di valutare se sussistono le condizioni per considerare i limi di lavaggio degli inerti come rifiuti da estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008. In caso contrario dovranno essere considerate altre modalità di gestione dei limi (es. gestione
3. come sottoprodotti). Per quanto verificato da Arpa il sito di cava sembrerebbe escluso dalle aree di ricarica dell'acquifero profondo di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441, che comprendono anche parte del territorio comunale di Oleggio, pertanto, non si applicherebbero le disposizioni della suddetta D.G.R.;
4. in merito alla quantificazione dell'entità delle compensazioni necessarie a bilanciare gli impatti ambientali della cava, si rimanda all'approfondimento provinciale eseguito con gli esperti del PNRR ed all'Ente Parco in merito all'efficacia della compensazione proposta in comune di Pombia.

In merito all'esclusività di lavorazione degli inerti derivanti dalla cava di Oleggio da parte dell'impianto di Vizzola, il progettista Carimati indica che tale impianto può lavorare anche inerti derivanti dalla cava in Vizzola e da altri siti estrattivi, oltre che dalla cava di Oleggio, ed è altresì autorizzato al recupero di rifiuti inerti. Nell'impossibilità di garantire una separazione dei limi derivanti dalla lavorazione dei soli inerti di Oleggio, ritiene che i fanghi destinati al rimodellamento della cava in oggetto debbano sottostare alla normativa di sottoprodotto ex D.Lgs. 152/2006 e non a quella dei rifiuti di estrazione ex D.Lgs. 117/2008.

La rappresentante dell'Ente Parco, rimandando all'approfondimento provinciale eseguito con gli esperti del PNRR, richiama quanto già evidenziato a suo tempo nel Tavolo Tecnico del 14/01/2025, in merito agli indici ed i valori assegnati dal Proponente nel calcolo del metodo Strain, e sottolinea che il recupero finale atteso dopo l'intervento estrattivo, non può essere migliorativo della situazione attuale, in quanto non si tiene conto della perdita ecologica temporanea dovuta all'esercizio della cava. Le opere compensative sono ritenute idonee, ci si riserva di individuare eventuali specifiche prescrizioni, nell'ambito del Giudizio di Incidenza, atte a garantire l'efficacia degli interventi nel tempo. La rappresentante del Parco abbandona la riunione alle ore 12 per impegni concomitanti.

Il Comune di Oleggio dichiara di aver preso atto delle integrazioni e di aver definito il nuovo schema di Convenzione di riuso trentennale, apportando modifiche alla precedente. Richiede che prima dell'approvazione di tale Convenzione, da parte della Giunta, dovrà essere inviato l'atto di acquisto dei terreni non ancora di proprietà Bonini; diversamente, il suddetto atto di Convenzione, disciplinante il riuso pubblico trentennale dell'area, dovrà essere sottoscritto da tutti gli attuali proprietari delle aree. Infine, segnala che qualora la presente seduta di Conferenza ritiene di poter rilasciare un parere favorevole al presente progetto, così come rimodulato e ridefinito dalle integrazioni progettuali, l'Amministrazione comunale procederà al passaggio finale in Commissione del Paesaggio Locale, per il rilascio del titolo paesaggistico richiesto.

A tal riguardo la [Provincia di Novara](#) indica che tale autorizzazione costituirà allegato al PAUR che verrà rilasciato dall'ente provinciale, così come l'atto di Giunta Comunale di approvazione della Convenzione.

La seduta procede con la lettura degli altri pareri pervenuti da parte degli Enti non presenti in Conferenza:

- Regione Piemonte (rif. prot. n.n.10410/20/25) che fornisce parere unico favorevole;
- ASL ribadisce gli aspetti già esposti nel precedente contributo del 31/10/24 riguardo l'aggiornamento del documento di V.I.A. inerente l'aspetto Salute Umana, previsto dalle linee guida dell'OMS.

Nel prendere atto che neanche il completamento delle integrazioni del Marzo 2025 ha sviluppato quanto richiesto da ASL, la Conferenza ritiene che nelle more di trasmissione della documentazione definitiva, dovrà essere previsto un elaborato specifico di approfondimento sulla componente Salute Umana, al fine di consentire ad ASL di fornire le necessarie prescrizioni e condizioni da inserire nel Giudizio di Compatibilità.

L'Ufficio provinciale Difesa del Suolo, nel consegnare il parere di competenza alla Conferenza, riassume quanto segue:

per quanto riguarda la compatibilità ambientale dell'intervento estrattivo proposto, lo studio continua ad essere carente dell'analisi delle alternative ragionevoli al progetto (p.to 2 dell'All.VI alla parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.). Non sono state valutate le possibili alternative possibili (ma solo sommariamente elencate). Per gli elementi documentali agli atti, il progetto presentato potrebbe non rappresentare l'ipotesi estrattiva più sostenibile per il contesto territoriale in oggetto, anche in relazione all'approccio utilizzato per la definizione di "ambito territoriale", che non ha utilizzato l'areale di 1 km dall'opera in progetto definito dallo stesso D.Lgs. 152/2006. Premesso quanto, verranno fornite indicazioni ex officio al progetto al fine di colmare le lacune progettuali non integrate necessarie a garantire la miglior sostenibilità ambientale del progetto, in particolare per quel che concerne la valutazione dell'entità compensativa e dell'evoluzione delle attività di recupero con l'evoluzione degli scavi. Connessa a tale considerazione ed all'indicazione della Ditta di fornire gli elaborati definitivi a valle di un assenso da parte della Conferenza, si rimanda al

parere dell'Ufficio che meglio esplicita le lacune segnalate nello SIA, da aggiornare anche rispetto alle integrazioni successive fornite ed agli adeguamenti degli elaborati grafici necessari;

In merito a quanto indicato dal Proponente, circa la qualifica dei fanghi destinati al rimodellamento della cava in oggetto come sottoprodotto ex art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, invece che come rifiuti di estrazione ex D.Lgs. 117/2008, è necessario che venga adeguata la relativa documentazione previa verifica con le indicazioni regionali sulle aree di ricarica dell'acquifero, comprensiva del connesso Piano di gestione dei Rifiuti di estrazione e di relativa caratterizzazione analitica e procedurale.

Inoltre, come già indicato da ARPA, si dovrà procedere ad una revisione delle Fasi di Progetto (Tav.12) anticipando parte del recupero del fondo scavo della fase 2, e rendere confrontabile tale rappresentazione dell'evoluzione dei lavori, con il cronoprogramma riportato a pag.18 della Relazione integrativa (datata Agosto 2024) che non è stata aggiornata: non sono infatti stati associati nei 5 anni di richiesta autorizzatoria, le n.3 fasi di scavo ne le relative 4 fasi di recupero supposte, suddivise in lavori morfologici e vegetazionali. Tali aspetti consentiranno di garantire il corretto evolversi degli scavi e recuperi nel tempo, oltre che della relativa gestione di cantiere. Si ritiene adeguato il recupero ipotizzato che con le introduzione di gruppi boscati centrali contribuisce ad incrementare la complessità vegetazionale in grado di fungere da connessione ambientale e paesaggistico con le aree boscate a sud e a nord dell'ambito. Occorre che il Piano di Monitoraggio recepisca le indicazioni riportate nel parere di competenza che si allega, per quel che concerne l'ubicazione dei piezometri il monitoraggio delle attività di recupero. Infine, a seguito di un confronto con gli esperti PNRR della Regione Piemonte sull'applicabilità del metodo Strain in ambito di cava, al fine di poter desumere in termini compensativi la perdita ecologica connessa al consumo di suolo temporaneo di un'attività estrattiva, si rileva quanto segue:

1. viene proposto dal Proponente un'applicazione speditiva del metodo STRAIN (rielaborazione del Metodo 1), partendo dall'assunzione che l'areale iniziale viene completamente recuperato alla fine dell'intervento. Si concorda con tale semplificazione. Analogamente, seppur in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene condivisibile la non incidenza dei parametri D (intensità di danno) e FC (fattore di completezza); va infatti sottolineato che il metodo STRAIN ammette l'adozione di semplificazioni solo per ambiti di trasformazione dei PGT, Pianificazioni attuative, Studi di fattibilità e Progetti preliminari, ma ricadendo in area di Polo riconosciuta dal PAEP (ed ora da PRAE), si ritiene che, per il progetto estrattivo in oggetto, non siano attese elevate pressioni progettuali ed elevate vulnerabilità ambientali;
2. le indicazioni in merito alla correzione dei parametri evidenziate nel corso del Tavolo Tecnico del 14/01/2025 per la **valutazione dello stato iniziale** non sono stati recepiti. Nello specifico, per quel che attiene il parametro del Valore Unitario Naturale dell'unità ambientale danneggiata (VND): infatti, l'areale A è stato associato allo stato attuale a "*Novellame di latifoglie esotiche*" con Corine biotop corrispondente al 83.325. Sulla base della relazione forestale trasmessa dal Proponente, e dal sopralluogo eseguito in data 18/11/2024, si ritiene che l'area trovi corrispondenza nel corine biotop "*Boschi giovani di latifoglie esotiche*" a cui viene associato un VND di 4-5 e un FTR compreso tra 1 e 2. Ed ancora, per quanto riguarda il Fattore di Ripristinabilità Temporanea (FRT) applicato alla situazione iniziale occorre che lo stesso sia rivalutato considerando il periodo di coltivazione della cava che ne dilata i tempi di ripristino di circa 5-8 anni, per questa ragione, si ritiene opportuno utilizzare un valore di FRT pari a 2, per la caratterizzazione dell'area A, associata a "*Boschi giovani di latifoglie esotiche*";

3. per quanto invece riguarda a **valutazione dello stato finale**, si evidenzia che l'algoritmo non prevede l'applicazione del parametro FRT alla situazione finale. Il parametro FRT è utilizzato nel metodo STRAIN per incrementare il valore ecologico iniziale dell'area sulla base del tempo necessario alla sua ricostituzione; il suo utilizzo nella situazione finale aumenta inopportuno il valore del ripristino quanto più il tempo di sviluppo si allunga. Non si condividono le conclusioni riportate nella Relazione sul Bilancio del Valore Ecologico (Marzo 2025) che mostrano che l'intervento di recupero, dal punto di vista forestale è ampiamente migliorativo in termini di valore ecologico rispetto alle condizioni iniziali, in quanto non si tiene conto della perdita temporale del valore ecologico durante l'esercizio della cava e del tempo necessario all'affrancamento del bosco di latifoglie previsto.

4. alla luce di quanto sopra, si è proceduto all'applicazione e correzione ex officio del metodo STRAIN, in modalità speditiva per il progetto di cava in oggetto, ricalcolando la dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei danni ( $AB_{min}$ ). Il valore di  $VEC_{iniziale}$  viene così ricalcolato in 561.932,5 mq, quello di  $VEC_{finale}$  è di 418.397 mq. Condividendo l'assunto proposto dal proponente di assumere VNI (valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero) pari a 0, in considerazione del fatto che il ripristino avviene sulla stessa area danneggiata, si ottiene un  $AB_{min}$  (superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei danni) pari a 103.673,5 mq. Ne consegue che la superficie finale di recupero della cava (77.192 mq) sommata alla proposta compensativa (in Comune di Pombia) di 7.450 mq, non soddisfa l' $AB_{min}$  calcolato. Il differenziale areale (circa 19.000 mq) dovrà essere adeguatamente compensato, con un'ulteriore proposta, ricordando che l'area di studio ricade in un'area vocata all'attività estrattive ma con particolari limitazioni ambientali e territoriali (per vigenza PTR-Ovest Ticino) superabili con prescrizioni.

Il Dirigente provinciale, sentito quanto illustrato dai soggetti presenti in Conferenza e dai pareri pervenuti, rileva che i recepimenti progettuali e le prescrizioni espresse nella presente seduta, consentono di poter esprimere un Giudizio di Compatibilità Ambientale favorevole al progetto proposto. Per il rilascio del PAUR occorre che venga acquisita agli atti la progettazione definitiva necessaria per i diversi rilasci autorizzatori confluenti nel provvedimento unico, ricordando che il suddetto provvedimento sarà emesso entro i successivi 90 giorni.

La riunione si conclude alle ore 12,15.

Si allegano al presente verbale, come parte integrante, i seguenti documenti:

- n.2 deleghe
- Relazione istruttoria Ufficio Difesa del Suolo Aprile 2025 + contributo Esperti PNRR Piemonte
- nota Regione Piemonte prot. prov.n.10410/2025
- nota AIES prot. n.11182/2025
- nota EGAP Ticino e Lago Maggiore prot. Prov.12585/2025
- nota ASL NO prot. Prov. n.10800/2025
- nota ARPA prot. n.39543/2025
- nota Soprintendenza prot. Prov. n.34982/2024 e n.11643/2025
- nota Provincia di Varese prot. Prov. 32599/2024

IL VERBALIZZANTE  
Olga BIANCO

IL DIRIGENTE  
ing. Davide RABUFFETTI  
(firmato digitalmente)